

**Suprema Corte di Cassazione**  
**sezione III**  
**sentenza 8 marzo 2016, n. 4536**

**Svolgimento del processo**

In relazione ad un incidente occorso all'autovettura di C.D., che ha sostenuto di essere andato ad impattare contro un muro per evitare lo scontro con l'autovettura di M. M., assicurata con la UGF Assicurazioni, ora Unipol già Aurora, che aveva invaso la sua corsia di marcia, il Tribunale di Milano, a modifica della decisione di primo grado ha condannato M. M. ai risarcimento dei danno, dando rilievo confessorio ad un documento in cui egli ammetteva le modalità dell'incidente e la sua responsabilità, ma ha confermato il rigetto della domanda nei confronti dell'assicurazione, ritenendo che il C., non potendo estendersi il valore confessorio della dichiarazione dei M. nei confronti dell'assicurazione, non avesse fornito alcuna prova delle asserite modalità dell'incidente.

Ha accolto l'appello incidentale della UGF sulla compensazione delle spese di primo grado, condannando C.D. a pagare alla società assicuratrice le spese di primo grado. Ha condannato il C. al pagamento delle spese di secondo grado nei confronti della compagnia assicuratrice.

Avverso detta decisione propone ricorso C.D. con tre articolati motivi.

Resiste la Unipol Assicurazioni.

Non presenta difese M.M..

**Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 91, 112 e 113 c.p.c. ex art. 360 numero 3 c.p.c.

Il motivo è inammissibile

Il giudice d'appello ha ritenuto di confermare la compensazione delle spese di primo grado fra il C. ed il M. , sul rilievo che tale statuizione non era stato oggetto di impugnazione.

Il ricorrente non censura adeguatamente la statuizione del giudice d'appello circa il giudicato formatosi sulla compensazione delle spese di primo grado.

Infatti non ricorre la dedotta non corrispondenza fra chiesto e pronunziato, perché il giudice d'appello ha disposto sulle spese di primo e secondo grado, confermando per il primo grado la compensazione delle stesse, come era in suo potere.

Tale pronunzia non viola l'articolo 91 c.p.c. in quanto le spese non vengono poste a carico del soccombente.

2. Con il secondo motivo si censura la statuizione in base alla quale è stato condannato il responsabile civile e non l'assicurazione, riportandosi alla decisione delle sezioni unite dei 2006 sulla necessità di conformarsi ad un unico accertamento del fatto storico.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l'erronea interpretazione del riparto dell'onere probatorio avendo negato con motivazione illogica e contraddittoria, il giudice d'appello le risultanze probatorie e la possibilità all'attore di dimostrare i

propri assunti.

41 due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati

Nella specie il giudice di primo grado ha ritenuto la validità della confessione nei confronti del confitente M., ma la ha valutata liberamente, come era in suo potere nei confronti della compagnia assicuratrice.

Ha affermato che le risultanze della consulenza cinematica certificavano che era impossibile ricostruire la dinamica del sinistro per assenza di dati di riscontro, mancanza di segni di danneggiamento, di cartelli stradali oppure di muri contro cui avrebbe impattato violentemente l'attore. Tutto ciò faceva propendere per un giudizio di assenza di prova in ordine alla dimostrazione del verificarsi del fatto storico.

Non può il danneggiato richiedere, a fronte di una libera valutazione della confessione rispetto alla compagnia assicuratrice, l'estensione alla stessa del valore confessorio.

Infatti questa Corte ha affermato che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro ma ciò può estendersi in generale alla confessione del danneggiante, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Cass, Sentenza n. 12257 del 25/05/2007 ; N. 13019 del 2006 , N. 9520 del 2007 , N. 10304 del 2007. La censura di errata valutazione delle prove è inammissibile per richiede una nuova valutazione di fatto che non può essere effettuata dal giudice di legittimità quando la sentenza è sorretta, come nella specie, da una motivazione logica e non contraddittoria.

La censura relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori ritualmente proposti in primo grado con la memoria ex articolo 320 c.p.c. nonché in secondo grado con atto di citazione in appello è inammissibile in quanto

la prova come articolata non è decisiva in quanto si richiede l'audizione di testi non presenti al fatto su circostanze non decisive e generiche. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater dei D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Roma 25 novembre 2015.